



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO TERMOLI

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale
e-mail: termoli@guardiacostiera.it - tel. 0875/706484 – 0875/707336

ORDINANZA N° 12 / 2018

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termoli,

VISTO: il Regolamento per il Servizio di ormeggio e disormeggio delle navi espletato dal Gruppo Ormeggiatori nei porti di Termoli e Vasto, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n.17/2013 in data 23.04.2013 e ss. mm. ii.;

VISTO: il Regolamento per il Servizio di ormeggio e disormeggio delle navi espletato dal Gruppo Ormeggiatori delle Isole Tremiti sulle banchine di San Domino, San Nicola e Punta Secca, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n.06/2008 in data 21.02.2008 e ss.mm.ii.;

VISTA: la Delibera n° 17/235 adottata in data 20.07.2017 dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, riguardante le modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori e dei barcaioli dei porti italiani;

VISTO: il Protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art.2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n°146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n° 83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani;

VISTI: i Dp. n° 101343 del 14/08/2017 e n° 144890 del 22.11.2017 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto Reparto II – Ufficio 2° con i quali si trasmette la Delibera n° 17/235 del 20.07.2017 adottata dalla Commissione di Garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, riguardante le modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori e dei barcaioli dei porti italiani. Ciò al fine di “recepire i principi dell'anzidetta Delibera nelle Ordinanze di disciplina del servizio in questione” ed individuare le “ulteriori prestazioni” che devono essere assicurate dai prestatori del servizio di ormeggio e battellaggio, in ragione delle “esigenze di sicurezza dettate da condizioni di pericolosità, variabili in funzione delle specifiche realtà locali”;

VISTO: l'art. 116 del Codice della Navigazione e gli artt. da 208 a 218 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

TENUTO CONTO che sia nel porto di Termoli che nell'arcipelago delle Isole Tremiti non è istituito il servizio di battellaggio.

VISTI: gli atti d'Ufficio;

ORDINA

Articolo 1

La Delibera n° 17/235 adottata in data 20.07.2017 dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, riguardante il

servizio di ormeggio e battellaggio portuale, nonché il protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art.2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, relativa all'esercizio del diritto di sciopero della categoria degli ormeggiatori e dei barcaioli dei porti italiani, entrambi allegati alla presente ordinanza, per farne parte integrante, trovano applicazione nel porto di Termoli e nell'arcipelago delle Isole Tremiti.

Articolo 2

Il servizio di ormeggio/disormeggio portuale, disciplinato con le ordinanze nn. .17/2013 in data 23.04.2013 e n.06/2008 in data 21.02.2008 in premessa richiamate, durante i periodi di sciopero o qualunque altra forma di astensione sindacale proclamata dal lavoro dovrà essere garantito anche in concomitanza del verificarsi delle sottoelencate condizioni:

- a) Rinforzo degli ormeggi delle unità in porto, in caso di avverse condizioni meteorologiche;
- b) Ogni altra ipotesi ritenuta indifferibile dall'Autorità Marittima, con proprio provvedimento, ai fini della sicurezza.

Articolo 3

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza si dovrà fare riferimento al contenuto della Delibera n.17/235, adottata dalla commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al Protocollo d'intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in premessa richiamati.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina ordinanze del sito web istituzionale.

I contravventori alla presente Ordinanza ed all'annesso Regolamento, ove non si configurino ipotesi di reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174.-

Termoli, lì 11 maggio 2018.-

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Sirio FAE'